



TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA

SEZIONE CIVILE

Il Tribunale di Vibo Valentia, Prima Sezione Civile, riunito in camera di consiglio e così composto:

Dott.ssa Ida Cuffaro	Presidente
Dott.ssa Eugenia Di Bella	Giudice
Dott.ssa Elena Ficociello	Giudice relatore

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Il Tribunale

esaminati gli atti del reclamo *ex art. 669 terdecies c.p.c.* proposto da *Parte_1* e *Parte_2* [...], con il patrocinio degli Avv.ti Massimo Schieppati e Paolo Villelli, nei confronti di [...] *Controparte_1* con il patrocinio dell'Avv. Fabio Righetti, nonché contro *Controparte_2* [...], rappresentato e difeso dall'avv. Antonio Caruso, avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Vibo Valentia – Sezione Civile- all'esito del procedimento recante RG n. 23/2024, depositata in data 15 aprile 2024;
lette le note scritte depositate dalle parti costituite ai fini della partecipazione all'udienza del 3.06.2026, *ex art. 127 ter c.p.c.*,

OSSERVA

In fatto.

1. Con ricorso depositato il 11.01.2024, *Parte_1* e *Parte_2* hanno allegato di essere proprietari, ciascuno di due unità immobiliari situate all'interno del complesso plurifamiliare sito in Nicotera Marina (VV) alla Via Cantiere P1 Snc, censite al catasto urbano del medesimo Comune al Foglio 21, particella 21 e subalterni 13 e 12. Premessa la volontà dei ricorrenti di effettuare lavori di ristrutturazione edilizia dei suddetti immobili, gli stessi hanno dedotto di aver incaricato il Geom. *Controparte_2* di verificare la possibilità di usufruire del Bonus fiscale del 110% previsto dall'art. 119 del D.L. 34/2000 (c.d. Decreto Rilancio). In seguito a valutazione positiva fornita dal geometra, i ricorrenti avevano presentato apposita richiesta presso i competenti uffici e la progettazione dei suddetti lavori era stata affidata allo stesso Geom. *CP_2*, il quale aveva assunto

anche l'incarico di Direttore dei Lavori. Tanto premesso, hanno dedotto che il Geom. **CP_2** aveva provveduto ad individuare nell'impresa **Controparte_1** la società a cui affidare l'appalto; pertanto, i ricorrenti, rispettivamente in data 01.08.2021 e 02.08.2021, avevano sottoscritto con **Controparte_1** una convenzione preliminare, cui era seguita la stipula dei rispettivi contratti di appalto aventi ad oggetto i suddetti lavori di ristrutturazione edilizia. Orbene, rilevato che in relazione alle modalità di svolgimento dei lavori è sorta controversia tra le parti ed in particolare i ricorrenti affermano che le opere non sono state realizzate nei termini previsti, né secondo la previsione contenuta negli accordi intercorsi, gli istanti, sulla base di tali premesse hanno chiesto ai sensi dell'artt. 696 *bis* c.p.c., la nomina di un consulente tecnico d'ufficio al fine di accertare e verificare lo stato attuale dei lavori, la loro conformità alle opere concordate nel contratto, *“la coerenza dei lavori effettuati con quelli oggetto delle CILAS e dei SAL del 26.10.2021 anche al fine di scongiurare il rischio di possibili successivi accertamenti da parte degli organi preposti e di fronte ai quali i ricorrenti dovrebbero fornire elementi a propria discolpa che solo oggi potrebbero preconstituirsì in contraddittorio”*.

2. Nel contraddittorio con **Controparte_1** e **Controparte_2**, il Tribunale, in composizione monocratica, nella persona della Presidente, dott. Antonio Di Matteo, con ordinanza del 15.04.2024, *“rilevato che l'art. 20 del contratto sottoscritto dalle parti prevede che qualunque controversia venga devoluta ad un arbitro unico da nominarsi, in caso di mancato accordo tra le parti, da parte del Presidente dell' **Parte_3** di Roma ed in caso di contestazione della competenza arbitrale è stata prevista quella del giudice con competenza esclusiva del foro di Roma”*, ha dichiarato inammissibile il ricorso.

3. Avverso detto provvedimento **Parte_1** e **Parte_2** hanno proposto tempestivo reclamo lamentando l'erroneità della valutazione di inammissibilità del ricorso, rilevando la natura alternativa e non esclusiva della clausola compromissoria di cui all'art. 20 del contratto oggetto di lite; altresì, ha eccepito la natura vessatoria della clausola *de qua*; ulteriormente, sempre nel merito, ha dedotto un sensibile peggioramento delle concisioni strutturali dell'immobile. Pertanto, essendo pienamente configurabili nella specie i presupposti stabiliti dall'art. 696 *bis* c.p.c. ha concluso per la sua concedibilità.

4. Hanno resistito al gravame le parti reclamate, eccependo estensivamente le avverse difese, in fatto e in diritto, e, deducendo la corretta logico giuridica della pronuncia di prime cure, hanno concluso per l'integrale rigetto del reclamo e conferma della gravata ordinanza, oltre vittoria di spese di lite.

5. All'udienza del 3.06.2026, il Collegio si è riservato la decisione.

In diritto.

1. Va preliminarmente affermata l'ammissibilità del reclamo.

1.1. Indiscussa è, infatti, la reclamabilità dell'ordinanza di inammissibilità del procedimento di accertamento tecnico preventivo ai sensi dell'art. 696 *bis* c.p.c.

In tal senso deve considerarsi che i provvedimenti di istruzione preventiva partecipano della natura cautelare dei provvedimenti anticipatori e la loro disciplina va inserita nell'ambito di quella della tutela cautelare; sulla base di tale inquadramento, infatti, sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi gli art. 669-*quaterdecies* e 695 c.p.c., nella parte in cui non prevedono la reclamabilità del provvedimento di rigetto dell'istanza per l'assunzione preventiva dei mezzi di prova di cui agli art. 692 e 696 dello stesso codice (Corte costituzionale 16 maggio 2008, n. 144).

2. Ciò nondimeno, va mantenuta ferma la statuizione di inammissibilità del ricorso per accertamento tecnico preventivo con finalità conciliative, *ex* art. 696 *bis* c.p.c.

In particolare, sul punto, è da rilevare che l'art. 20 del contratto di appalto oggetto di lite contiene una esplicita clausola in forza della quale si intendono devolute alla cognizione di un arbitro unico-da nominarsi in caso di mancato accordo tra le parti, da parte del Presidente dell'Ordine degli ingegneri di Roma - tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti concernenti "*l'interpretazione od esecuzione del presente atto*" (si v. clausola 20 del contratto di appalto oggetto di lite accluso alla produzione di parte resistente).

Ebbene, in ordine alla interpretazione del contenuto della clausola compromissoria relativamente alla natura dell'arbitrato, si osserva che il carattere rituale o irrituale dell'arbitrato va desunto con riguardo alla volontà delle parti, secondo che sia stata demandata agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice oppure una soluzione conciliativa: sia l'arbitrato rituale che quello irrituale hanno infatti natura privata, e la differenza tra l'uno e l'altro tipo di arbitrato non può impernarsi sul rilievo che con il primo le parti abbiano demandato agli arbitri una funzione sostitutiva di quella del giudice, bensì va ravvisata nel fatto che, nell'arbitrato rituale, le parti vogliono che si pervenga ad un lodo suscettibile di essere reso esecutivo e di produrre gli effetti di cui all'art. 825 c.p.c., con l'osservanza delle regole del procedimento arbitrale, mentre nell'arbitrato irrituale esse intendono affidare all'arbitro (o agli arbitri) la soluzione di controversie (insorte o che possano insorgere in relazione a determinati rapporti giuridici) soltanto attraverso lo strumento negoziale, mediante una composizione amichevole o un negozio di accertamento riconducibile alla volontà delle parti stesse, le quali si impegnano a considerare la decisione degli arbitri come espressione della loro volontà (Cass. 01/04/2011 n. 7574; Cass.21/07/2010 n. 17114; Cass.12/10/2009 n.21585; Cass. 06/02/2009 n.2988; Cass.02/07/2007 n.14972); nel dubbio, deve optarsi per l'irritualità dell'arbitrato, dato che l'arbitrato rituale ha natura eccezionale, in quanto

introduce una deroga alla competenza dell'autorità giudiziaria ordinaria (Cass. 17/01/2001 n.562; Cass.23/06/1998 n.6248).

Nella fattispecie, la clausola compromissoria innanzi citata configura evidentemente la previsione di un arbitrato rituale, in considerazione dell'intenzione chiaramente manifestata di attribuire all'arbitro la soluzione di tutte le controversie future eventualmente insorte in ordine alla interpretazione, esecuzione ed applicazione del rapporto giuridico stabilito.

Dalla qualificazione dell'arbitrato derivano rilevanti conseguenze ai fini che ci occupano, atteso che l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato irrituale non configura una questione di giurisdizione, bensì una questione di merito, da essa derivando l'improponibilità della domanda, mentre l'esistenza di una clausola compromissoria per arbitrato rituale comporta una pronuncia di incompetenza (Cass. 27/10/2008 n.25770; Cass.30/05/2007 n.12684; Cass.04/11/2004 n.21139; Cass.14/11/2002 n.16044).

Mette conto poi aggiungere che l'improponibilità e/o incompetenza a causa della previsione d'una clausola compromissoria è rilevabile non già d'ufficio, ma solo su eccezione della parte interessata e, dunque, non osta alla richiesta ed alla conseguente emissione di un decreto ingiuntivo, restando facoltà dell'intimato eccepire l'improponibilità della domanda dinanzi al giudice dell'opposizione ed ottenerne la relativa declaratoria (Cass. 04/03/2011, n. 5265).

La formulazione della previsione – interpretata anche alla luce dell'art. 808 *quater* c.p.c., a mente del quale “*nel dubbio, la convenzione d'arbitrato si interpreta nel senso che la competenza arbitrale si estende a tutte le controversie che derivano dal contratto o dal rapporto cui la convenzione si riferisce*” - non lascia adito a dubbi di sorta circa l'inclusione, nel novero delle controversie cui essa si applica, anche di quelle nelle quali si controverta del mancato pagamento delle opere eseguite.

Pertanto, qualificata la clausola *de qua* come di arbitrato rituale, è da rilevare che il Giudice monocratico, in persona del Presidente del Tribunale, dott. Antonio Di Matteo, ha fatto preciso governo delle coordinate ermeneutiche *de quibus*, concludendo per l'inammissibilità del ricorso.

Altresì, priva di pregio è l'eccezione sulla natura vessatoria della clausola *de qua* sollevata da parte reclamante, enucleandosi *per tabulas* la specifica doppia sottoscrizione della stessa da parte degli istanti, *ex art. 1341 c.c.*

Ad abundantiam, declinato l'effetto interamente devolutivo del reclamo, il ricorso *de quo* è da considerarsi comunque inammissibile per carenza di una effettiva prospettiva conciliativa.

Difatti, in diritto, mette conto evidenziare, quanto ai presupposti di ammissibilità del rimedio *ex art.*

696 bis c.p.c., che, da un lato, la consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. non ha natura cautelare (non è diretta a raccogliere una prova che rischia di venir meno, ma assolve in via principale una funzione conciliativa di una controversia non ancora sfociata in un contenzioso giudiziale), pertanto ai fini della sua ammissibilità è irrilevante l'esistenza del *periculum in mora* (in questo senso l'art. 696-bis c.p.c. prevede espressamente che l'espletamento della consulenza tecnica preventiva «può essere richiesto anche al di fuori delle condizioni di cui al primo comma dell'art. 696»); dall'altro lato, come in ogni ipotesi di istruzione preventiva (il procedimento de quo svolge, seppur in via subordinata, una funzione probatoria), l'ammissibilità della consulenza tecnica preventiva ex art. 696-bis c.p.c. è vincolata all'accertamento della sussistenza del *fumus boni iuris*, dovendo il ricorrente provare la probabile esistenza del diritto che potrà essere fatto valere nel giudizio di merito.

Tanto premesso, è da evidenziarsi l'ontologica inammissibilità dello strumento laddove appaia *prima facie*, già dalla prospettazione del ricorrente, la insussistenza della possibilità di addivenire ad una conciliazione della controversia, che costituisce appunto la finalità precipua dell'istituto in esame.

Infatti, è da rilevare che per un condivisibile orientamento della giurisprudenza di merito, il ricorso ex art. 696 bis c.p.c. presuppone che la controversia fra le parti abbia come unico punto di dissenso ciò che, in sede di giudizio di merito, costituirà oggetto di consulenza tecnica, acquisita la quale appare assai probabile che esse si concilieranno, non residuando – con valutazione da compiersi in concreto *ex ante* – altre questioni controverse; solo in tal modo, infatti, è possibile scongiurare l'instaurazione di procedimenti *ante causam* volti ad ottenere consulenze tecniche meramente esplorative, non precedute – come accadrebbe invece nel giudizio di merito – dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità dell'indagine peritale ai fini della decisione.

Sul punto, per vero, si è specificato che “*lo strumento processuale della consulenza tecnica preventiva è destinato a dirimere l'unica o le uniche questioni tecniche controverse tra le parti, quando tutti gli altri elementi costitutivi della posizione di diritto soggettivo vantata da una parte nei confronti dell'altra siano pacifici, cosicché, accertati gli aspetti tecnici, la controversia tra le parti venga integralmente a cessare, con la conseguenza che la consulenza non può essere ammessa quando il giudice, al fine di disporre il chiesto accertamento, debba decidere questioni di diritto obiettivamente controverse, ovvero questioni preliminari di rito o di merito che inducano verosimilmente a ritenere che, nel giudizio di cognizione, l'accertamento tecnico non verrà disposto*” (T. Macerata 12.11.2015; nello stesso senso T. Barcellona Pozzo di Gotto 03.03.2009).

In altri termini, è necessario che vi sia tra le parti un unico punto di disaccordo, superato il quale, appare probabile ritenere che esse si concilieranno, non residuando – secondo una valutazione che

deve essere compiuta con criterio *ex ante* e in concreto – alcun altro profilo di contestazione (T. Milano 23.01.2007, il quale, nella fattispecie sottoposta al suo esame, ha ritenuto di rigettare il ricorso proprio in applicazione di tale principio; nello stesso senso, T. Barcellona Pozzo di Gotto 03.03.2009).

Infine, “*deve inoltre ritenersi inammissibile il ricorso laddove le questioni da sottoporre al CTU non appaiano suscettibili di mero accertamento, si presentino complesse e non suscettibili di conciliazione*” (T. Spoleto 07.05.2015).

Ebbene, applicate tali coordinate ermeneutiche al caso *de quo*, è da rilevare che dalla medesima prospettazione di parte ricorrente si enuclea l'impossibilità di addivenire ad una conciliazione della controversia, nonché, il carattere eminentemente esplorativo dell'indagine da affidare al CTU. Difatti, dall'attenta analisi del libello introduttivo, emerge il proposito di parte ricorrente di utilizzare lo strumento in esame onde ottenere la precostituzione di una consulenza tecnica meramente esplorativa, non preceduta – come accadrebbe invece nel giudizio di merito – dalla positiva valutazione del giudice circa la necessità dell'indagine peritale ai fini della decisione.

In questo senso, infatti, parte ricorrente prospetta una serie di complessi ed eterogenei quesiti da sottoporre al CTU che attengono sia all'*an* che al *quantum* della pretesa risolutoria e risarcitoria da azionare nel successivo giudizio di merito

Infine, *ad abundantiam*, dalle difese delle parti resistenti, odierne reclamationate, emerge che plurimi sono i profili di contestazione rispetto alla ricostruzione dei fatti come consegnata nel ricorso introduttivo, non limitandosi, per ciò solo, la lite ad un unico punto di disaccordo, superato il quale, appare probabile ritenere che le parti si concilieranno.

Donde per tutto quanto evidenziato, il reclamo deve essere rigettato con contestuale integrale conferma dell'ordinanza di declaratoria di inammissibilità del chiesto ATP, *ex art. 696 bis c.p.c.*

3. Le spese di lite seguono la soccombenza di parte reclamante e si liquidano, come in dispositivo, conformemente ai criteri di cui al D.M. 55/2014, nella versione *ratione temporis* applicabile, per i procedimenti cautelari di valore indeterminato-complessità bassa, ai parametri minimi, tenuto conto del comportamento processuale delle parti, dell'effettivo svolgimento del giudizio e della non complessità delle questioni trattate.

3.1. Poiché è stato rigettato il reclamo, deve darsi, però, atto del ricorso dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico della reclamante.

P.Q.M.

Il Tribunale in composizione collegiale, letti gli artt. 669 *terdecies* e 696 c.p.c., così provvede:

- 1) rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma l'ordinanza reclamata per le causali di cui in

motivazione;

- 2) Condanna parte reclamante, al pagamento delle spese di lite in favore di *Controparte_1* [...] e *Controparte_2*, che si liquidano in € **2.608,00**, ciascuno, per compenso, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, iva e cpa come per legge, con attribuzione ai rispettivi difensori in qualità di anticipatari, *ex art. 93 c.p.c.*
- 3) **Dà atto del ricorso dei presupposti di cui all' art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115, per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato, a carico della parte reclamante.**

Così deciso in Vibo Valentia, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 3.06.2026

Si comunichi.

Il Giudice Rel.

dott.ssa Elena Ficociello

Il Presidente

dott.ssa Ida Cuffaro